

CODICE ETICO

PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI

Cronologia	
Data	Breve descrizione
6 febbraio 2019	Adozione del Modello
8 aprile 2021	Aggiornamento con nuovi reati presupposto: modifiche ai reati contro la pubblica amministrazione, perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, frode in competizioni sportive, reati tributari, reati di contrabbando

Sommario	
Premessa	3
Definizioni	4
Capo I – Principi Generali	6
Art. 1. Destinatari.....	6
Art. 2. Obbligatorietà.....	6
Art. 3. Pubblicità del Codice Etico	6
Capo II – Norme generali di comportamento dei Destinatari per prevenire i reati di cui al Decreto..	7
Art. 4. Principi dell’azione: interesse o vantaggio dello Studio o dei Clienti	7
Art. 5. Principi generali di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	7
Art. 6. Principi generali di comportamento per prevenire i reati societari.....	10
Art. 7. Principi generali di comportamento per prevenire la corruzione tra privati e l’istigazione alla corruzione tra privati.....	11
Art. 8. Principi generali di comportamento per la tutela dei lavoratori.....	11
Art. 9. Principi generali di comportamento per prevenire i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	12
Art. 10. Principi generali di comportamento per prevenire i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, nonché i delitti contro l’industria e il commercio	12
Art. 11. Principi generali di comportamento per prevenire i reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	13
Art. 12. Principi generali di comportamento per prevenire i reati informatici.....	14
Art. 13. Principi generali di comportamento per prevenire i reati connessi alla violazione del diritto d’autore	14
Art. 14. Principi generali di comportamento per prevenire i reati ambientali.....	15
Art. 15. Principi generali di comportamento per prevenire gli abusi di mercato	15
Art. 16. Principi generali di comportamento per prevenire i reati di xenofobia e razzismo	16
Art. 17. Principi generali di comportamento per prevenire i reati di frode in competizioni sportive	17
Art. 18. Principi generali di comportamento per prevenire i reati tributari ed i reati di contrabbando	17
Capo III – Impegni e dichiarazioni dei Clienti e dei Soggetti Terzi	20
Art. 19. Impegno dei Clienti e dei Soggetti Terzi.....	20
Capo IV – Disposizioni finali.....	21
Art. 20. Conseguenze in caso di violazione del Codice Etico.....	21
Art. 21. Controlli e segnalazioni	21

Premessa

Lo Studio gode di un'eccellente reputazione sul mercato, si interfaccia con numerosi interlocutori ed è orgoglioso delle proprie tradizioni.

Lo Studio ritiene, pertanto, importante mantenere e migliorare ancor di più tale reputazione. In tale contesto globale, il successo a lungo termine dello Studio si è basato e si baserà sull'eccellenza negli affari, coerente con i massimi standard etici ed il rigoroso rispetto della normativa vigente.

È forte il convincimento nello Studio che l'osservanza delle leggi e una condotta etica siano non solo necessarie e moralmente corrette, ma costituiscano anche un modo efficace di gestire la propria attività.

Ciò premesso, lo Studio - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività professionali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri stakeholders e del lavoro dei propri collaboratori, professionisti e dipendenti - ha ritenuto conforme ai propri valori procedere all'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto e, in aggiunta al Codice di Condotta Professionale, del presente Codice Etico, al fine di garantire la correttezza delle condotte del suo personale professionale e dipendente, nonché di tutti coloro che agiscono in nome, per conto e, comunque, nell'interesse o a vantaggio dello Studio e prevenire la commissione degli illeciti amministrativi di cui al Decreto.

Il Codice Etico ed il Codice di Condotta Professionale sono parte integrante del Modello.

Definizioni

All'interno del presente documento valgono le seguenti definizioni:

Cliente/i	Le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, gli enti e chiunque (ivi compresi i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione) richieda servizi professionali allo Studio
Codice di Condotta Professionale	Il Codice di Condotta Professionale adottato dallo Studio
Codice Etico	Il Codice Etico dello Studio contenente l'insieme delle regole, dei valori e dei principi adottati dallo Studio per garantire comportamenti in linea con il Decreto
Decreto o D. Lgs. n. 231/01	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante <i>"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Studio e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"</i>
Destinatari	I Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti ed i Soggetti Terzi
Pirola Pennuto Zei & Associati o lo Studio	L'associazione fra professionisti costituita a norma della Legge 23 novembre 1939, n. 1815 e dell'art. 5 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 che svolge la propria attività con la denominazione Pirola Pennuto Zei & Associati - Studio di Consulenza Tributaria e Legale, con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani 20, C.F. e P.IVA n. 06946520159
Modello	Il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, adottato e aggiornato dallo Studio con delibera del Consiglio di Amministrazione
Organismo di Vigilanza o OdV	Organismo istituito ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nominato dal Consiglio di Amministrazione e deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché a curarne l'aggiornamento
Soggetti Apicali	Le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dello Studio o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia

	finanziaria e funzionale) o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo
Soggetti Sottoposti	Le persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali, inclusi i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, i tirocinanti, gli stagisti
Soggetti Terzi	I partners commerciali e finanziari ed i fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con lo Studio e svolga attività nel suo interesse o a suo beneficio a fronte di un compenso da parte dello Studio

Capo I – Principi Generali

Art. 1. Destinatari

I Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti ed il Soggetti Terzi (i “**Destinatari**”), nonché, ove espressamente previsto, i Clienti sono tenuti a garantire comportamenti conformi a quanto previsto nel presente Codice Etico.

Art. 2. Obbligatorietà

I Destinatari ed i Clienti sono obbligati ad osservare e rispettare i principi del Codice Etico ed a conformarsi alle regole comportamentali ivi contenute.

La conoscenza ed il rispetto delle prescrizioni del Codice Etico rappresentano un requisito indispensabile all’instaurazione ed al mantenimento dei rapporti con i Soggetti Terzi, nei confronti dei quali lo Studio si impegna a diffondere ogni necessaria informativa.

Art. 3. Pubblicità del Codice Etico

Lo Studio si impegna a divulgare il Codice Etico presso i Soggetti Apicali ed i Soggetti Sottoposti.

Il Codice Etico è diffuso mediante pubblicazione sulla pagina intranet dello Studio, all’indirizzo <https://portale.aldebaran.ita/Pagine/Default.aspx>.

Allo scopo di assicurare ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti la corretta comprensione del Codice Etico, vengono predisposti e realizzati piani periodici di comunicazione volti a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche in esso contenuti.

Il Codice Etico è portato a conoscenza dei Clienti e dei Soggetti Terzi mediante pubblicazione sul sito web dello Studio, alla pagina <https://www.pirolapennutozei.it/>.

Capo II – Norme generali di comportamento dei Destinatari per prevenire i reati di cui al Decreto

Art. 4. Principi dell'azione: interesse o vantaggio dello Studio o dei Clienti

Al fine di prevenire comportamenti non corretti e potenzialmente rilevanti per il Decreto, i Destinatari del Codice Etico sono tenuti a rispettare le norme di comportamento nel seguito descritte:

- a) nell'ipotesi in cui agiscano in nome, per conto o, comunque, nell'interesse o a vantaggio dello Studio;
- b) nell'ipotesi in cui agiscano in nome, per conto o, comunque, nell'interesse o a vantaggio di un Cliente dello Studio.

Resta inteso che l'ipotesi b) comprende anche il caso in cui il Destinatario agisca nella qualità di amministratore, sindaco, liquidatore, componente dell'Organismo di Vigilanza, revisore e/o, comunque, nella qualità derivante dall'assunzione di una carica.

È fatto divieto ai Soggetti Apicali, ai Soggetti Sottoposti e ai Soggetti Terzi di fornire consulenza finalizzata ad attuare e ad aggirare taluna delle condotte descritte nel Codice Etico.

Art. 5. Principi generali di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Al fine di prevenire comportamenti non corretti nei rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, i Destinatari sono tenuti a:

- a) osservare tutte le leggi, regolamenti o norme deontologiche che disciplinano l'attività che comporta i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- b) improntare l'instaurazione ed il mantenimento di rapporti con la Pubblica Amministrazione a criteri di massima correttezza e trasparenza;
- c) evitare qualsiasi possibile situazione di conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione.

In conformità a tali principi è fatto pertanto divieto ai Soggetti Sottoposti e ai Soggetti Apicali di:

- a) effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altre utilità di qualsiasi genere ad esponenti della Pubblica Amministrazione o a soggetti terzi da questi indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura;
- b) fuori dei casi di applicazione del processo di *recruiting*, aderire a eventuali segnalazioni provenienti da esponenti della Pubblica Amministrazione ai fini dell'assunzione di personale presso lo Studio o presso Soggetti Terzi.

Non possono inoltre essere prese in esame segnalazioni provenienti dalla Pubblica Amministrazione relative all'indicazione di consulenti o partners commerciali, affinché

lo Studio se ne avvalga nello svolgimento della sua attività ovvero li indichi a Soggetti Terzi;

- c) prendere in considerazione richieste di sponsorizzazioni, contributi elettorali, trattamenti privilegiati provenienti da esponenti della Pubblica Amministrazione;
- d) distribuire omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività dello Studio). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari o a soggetti da loro indicati, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per lo Studio o per i Clienti. Gli omaggi consentiti devono essere caratterizzati sempre dall'esiguità del loro valore;
- e) effettuare prestazioni in favore dei Clienti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale instaurato;
- f) scegliere Soggetti Terzi per ragioni diverse da quelle connesse alla necessità, professionalità ed economicità e riconoscere ad essi compensi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto in essere e nel valore effettivo della prestazione;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete, o comunque indurre in errore organismi pubblici nazionali o europei al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o europei a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- i) accedere senza autorizzazione ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio dello Studio o di Clienti;
- j) ricevere denaro o altre utilità a vantaggio dello Studio o di Clienti da privati che possano trarre un vantaggio da decisioni o scelte assunte nell'ambito dell'attività dello Studio e dei Clienti;
- k) in caso di partecipazione a gare pubbliche o private, intrattenere rapporti con esponenti dell'ente committente o di concorrenti per ragioni estranee a quelle professionali e non riconducibili alle competenze ed alle funzioni assegnate e dall'utilizzo di eventuali percorsi – ancorché leciti – privilegiati o di conoscenze personali acquisite anche al di fuori della propria realtà professionale;
- l) estendere gli inviti a convegni e congressi ai familiari di Clienti, salvo circostanze eccezionali, o rivolgere gli inviti sempre ai medesimi interlocutori;
- m) in relazione alla gestione delle sponsorizzazioni e delle contribuzioni volte a promuovere iniziative di interesse sociale, ambientale, umanitario e culturale: (i) legarle ad un interesse corrispettivo; (ii) non formalizzarle per iscritto; (iii) effettuare pagamenti in favore di soggetti diversi dell'organismo beneficiario;
- n) appropriarsi di denaro o altra cosa mobile altrui detenuta per qualsiasi motivo nelle ipotesi in cui i Soggetti Apicali o i Soggetti Sottoposti siano qualificabili, nell'esercizio

delle loro funzioni, come Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio. È parimenti vietato tenere la medesima condotta approfittando o giovandosi dell'errore altrui;

- o) sfruttare o vantare relazioni con un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di pubblico servizio facendosi, a tal fine, dare o promettere, per sé stesso o per altri, denaro o altre utilità come prezzo della mediazione o per remunerare il medesimo Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico servizio. Allo stesso modo, è vietato dare o promettere denaro o altra utilità per il medesimo fine.

Fermo quanto precede, i Soggetti Terzi si impegnano a non:

- a) distribuire omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura a funzionari pubblici o a loro familiari o a soggetti da loro indicati, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per lo Studio o per altri Clienti;
- b) presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete, o comunque indurre in errore organismi pubblici nazionali o europei al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- c) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o europei a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- d) accedere senza autorizzazione ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio dello Studio o di altri Clienti;
- e) ricevere denaro o altre utilità a vantaggio dello Studio o di altri Clienti da privati che possano trarre un vantaggio da decisioni o scelte assunte nell'ambito dell'attività dello Studio e dei Clienti;
- f) dare o ricevere denaro o altra utilità dallo Studio o da altri Clienti quale prezzo della loro mediazione o quale remunerazione per il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio, sfruttando o vantando relazioni con i medesimi.

Per quanto concerne specificamente la gestione dei procedimenti penali instaurati dinanzi all'Autorità Giudiziaria che vedano coinvolti Clienti o personale dello Studio, è fatto obbligo ad ogni Destinatario di non porre in essere atti di violenza, minaccia o altre forme analoghe di coartazione ovvero di non dare o di non promettere elargizioni in denaro o altre forme di utilità affinché il soggetto indagato / imputato:

- a) non presti una fattiva collaborazione nel rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti;
- b) non esprima liberamente la propria rappresentazione dei fatti, esercitando la propria facoltà di non rispondere attribuita dalla legge, in virtù delle suddette forme di condizionamento.

Fermo quanto precede, per individuare e prevenire potenziali conflitti di interesse, si raccomanda a ciascun Soggetto Apicale e a ciascun Soggetto Sottoposto di verificare sempre se le attività che si ha intenzione di svolgere a titolo personale possano confliggere con quelle dello Studio, consultando per qualsiasi dubbio il Presidente e/o il Comitato Esecutivo.

Se il conflitto riguarda il Presidente o i membri del Comitato Esecutivo, questi sono tenuti a consultare il Consiglio di Amministrazione.

Art. 6. Principi generali di comportamento per prevenire i reati societari

Al fine di prevenire comportamenti non corretti che possano integrare taluno dei reati societari, i Destinatari sono tenuti a:

- a) comportarsi in modo corretto, trasparente e conforme alle norme di legge, regolamentari e alle norme deontologiche, alle procedure esistenti, ai principi di contabilità in tutte le attività finalizzate alla redazione del bilancio o delle altre comunicazioni sociali – in quanto applicabili - al fine di fornire, a seconda dei casi, allo Studio, ai soci, ai Soggetti Terzi, alle istituzioni e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello Studio;
- b) comportarsi in modo corretto, trasparente e conforme alle norme di legge, regolamentari e alle norme deontologiche, ai principi di contabilità in tutte le attività, anche consulenziali, finalizzate alla redazione del bilancio o delle altre comunicazioni sociali al fine di garantire che lo Studio, i soci, i terzi, le istituzioni ed il pubblico abbiano un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

A tal fine, i Destinatari si impegnano a non:

- a) rappresentare o trasmettere, per l'elaborazione di bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati incompleti o mendaci, ovvero omettere informazioni rilevanti in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di una società;
- b) violare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale;
- c) sollecitare la restituzione di conferimenti ai soci o a liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) garantire la ripartizione degli utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- e) acquistare o sottoscrivere azioni di società o partecipazioni di società controllante fuori dei casi previsti dalla legge, ove consegua la lesione dell'integrità del capitale sociale;
- f) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- g) procedere alla formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- h) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- i) impedire il corretto funzionamento di società e di organi sociali, ostacolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera, consapevole e corretta formazione della volontà assembleare;

- j) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione;
- k) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà dell'assemblea degli azionisti;
- l) impedire la tempestività, correttezza e buona fede delle comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, frapponendo ostacoli all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Fermo quanto precede, i Clienti si impegnano a:

- a) rappresentare o trasmettere, per l'elaborazione da parte dello Studio di bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati completi e veritieri, ovvero fornire e non omettere le informazioni rilevanti in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di una società;
- b) garantire che i dati e le informazioni necessarie per la consulenza o per gli adempimenti societari richiesti allo Studio pervengano in tempi congrui, in modo da permettere allo Studio di ottemperare, nel rispetto delle scadenze previste, alle relative incombenze;
- c) astenersi dal richiedere allo Studio consulenza affinché siano poste in essere operazioni in violazione delle norme societarie.

Art. 7. Principi generali di comportamento per prevenire la corruzione tra privati e l'istigazione alla corruzione tra privati

Al fine di prevenire i reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, i Destinatari devono rispettare i principi di comportamento indicati all'art. 5 anche nei confronti di soggetti privati.

Art. 8. Principi generali di comportamento per la tutela dei lavoratori

I Soggetti Apicali ed i Soggetti Sottoposti hanno il dovere di rispettare le procedure previste dallo Studio per la tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro.

È fatto espresso divieto ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti di rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

Ciascun Soggetto Apicale e ciascun Soggetto Sottoposto deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.

Lo Studio richiede ai Clienti e ai Soggetti Terzi di garantire il rispetto dei diritti dei propri dipendenti, quali:

- a) la dignità personale, la privacy ed i diritti di ciascun individuo;

- b) il divieto di lavoro forzato;
- c) il divieto di lavoro minorile;
- d) il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei dipendenti;
- e) una adeguata formazione.

Art. 9. Principi generali di comportamento per prevenire i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Al fine di prevenire i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio i Soggetti Apicali ed i Soggetti Sottoposti sono tenuti alla stretta osservanza ed applicazione del Manuale Antiriciclaggio e del Manuale di Gestione dei Processi.

Fermo quanto precede, lo Studio vieta ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti di tenere comportamenti che possano, anche in via indiretta, essere il presupposto per la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

Lo Studio richiede che i Clienti ed i Soggetti Terzi si astengano dal tenere comportamenti che possano, anche in via indiretta, essere il presupposto per la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

In applicazione di tali principi, i Destinatari si impegnano a non impiegare, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Inoltre, i Destinatari si impegnano a non impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità che provengano dalla commissione del delitto non colposo, sempre con il medesimo fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 10. Principi generali di comportamento per prevenire i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, nonché i delitti contro l'industria e il commercio

Al fine di prevenire i reati di falsificazione di banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata è fatto divieto ai Destinatari di partecipare ad attività dirette a falsificare, mettere in circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata contraffatti.

In caso di ricezione di banconote o monete o carte di pubblico credito false o di cui si dubita una provenienza illecita, si deve immediatamente informare il proprio superiore gerarchico o referente interno, affinché si assumano i provvedimenti più opportuni.

È fatto, inoltre, divieto ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti di fornire consulenza affinché:

- a) siano compravenduti beni con caratteristiche differenti rispetto a quanto rappresentato ai consumatori sia sulla confezione del bene, sia attraverso campagne pubblicitarie;
- b) siano utilizzati marchi o brevetti di proprietà industriali di terzi senza la relativa autorizzazione;
- c) siano riportate indicazioni geografiche o denominazioni di origine non corrispondenti all'effettiva origine, provenienza e qualità dei prodotti dei Clienti;
- d) siano contraffatti o alterati marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni;
- e) siano commercializzati prodotti con marchi e/o segni distintivi alterati o contraffatti ovvero in violazione di altri diritti di proprietà industriale.

Infine, fermo quanto previsto dal Codice di Condotta Professionale nel paragrafo 5.7, è fatto divieto ai Soggetti Apicali o ai Soggetti Sottoposti di utilizzare, senza la loro autorizzazione, marchi di Clienti in occasione di presentazioni, eventi o convegni organizzati dallo Studio o ai quali lo Studio partecipi.

Art. 11. Principi generali di comportamento per prevenire i reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Al fine di prevenire i reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, è fatto divieto ai Soggetti Sottoposti, ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Terzi di fornire consulenza per:

- a) instaurare rapporti di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato;
- b) svolgere attività atte a favorire l'ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini, anche se rivolta a familiari, al di fuori delle ipotesi di ricongiungimento familiare.

Lo Studio e/o i Clienti e/o i Soggetti Terzi garantiscono che:

- a) il proprio personale riceve retribuzioni conformi al contratto collettivo nazionale e/o territoriale applicabile e, comunque, proporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- b) applicano correttamente a tutto il personale la normativa che regola l'orario di lavoro, il periodo di riposo, il riposo settimanale, l'aspettativa obbligatoria e le ferie;
- c) assicurano al proprio personale tutte le misure atte a garantire la sua salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- d) non sottopongono il proprio personale a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- e) l'eventuale personale di paesi terzi impiegato nell'esecuzione di attività nell'interesse o a vantaggio dello Studio è in regola con il permesso di soggiorno.

Art. 12. Principi generali di comportamento per prevenire i reati informatici

Al fine di prevenire i reati informatici, i Destinatari hanno il divieto di:

- a) accedere nei programmi o nella memoria di apparati informatici o telematici protetti;
- b) cedere a terzi i propri codici di accesso ai sistemi informatici o utilizzare codici di accesso non autorizzati;
- c) procurarsi o introdurre nei sistemi informatici *virus* o *malware*, nonché programmi o informazioni atti a provocare l'interruzione, il deterioramento o il danneggiamento del Sistema Informatico o dei dati in esso contenuti;
- d) procurarsi o introdurre nei sistemi informatici utilizzati da enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione *virus* o *malware*, nonché programmi o informazioni atti a provocare l'interruzione, il deterioramento o il danneggiamento dei relativi sistemi informatici o dei dati in essi contenuti;
- e) intercettare, impedire totalmente o parzialmente con qualsiasi forma di ingresso nel sistema informatico le comunicazioni; rivelare al pubblico quanto si è appreso con l'illegittimo inserimento nei canali di comunicazione;
- f) predisporre strumenti idonei alla intercettazione o anche soltanto all'impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche;
- g) consentire l'accesso ai locali dei server a persone non autorizzate;
- h) connettersi, senza esplicita autorizzazione giustificata da ragioni di servizio, consultare, effettuare operazioni di download a/da siti web che siano da considerarsi illeciti alla luce delle disposizioni organizzative interne (quali, a titolo esemplificativo, siti che presentano contenuti contrari alla morale, alla libertà di culto, all'ordine pubblico, che comportino la violazione della privacy di persone fisiche e/o giuridiche, che promuovono o appoggiano movimenti terroristici o sovversivi, che violano le norme dettate in materia di copyright e di proprietà intellettuale, ecc.);
- i) modificare le configurazioni standard di software ed hardware o di collegamento degli strumenti informatici a rete di connessione pubblica o privata mediante strumenti (quali, linee telefoniche o apparecchiature wireless) di qualsiasi genere;
- j) aggirare le regole di sicurezza informatica installate ed applicate agli strumenti informatici e telematici aziendali;
- k) fornire, laddove richiesto, informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici considerati essenziali per lo Stato o non fornirli entro i termini previsti dalla normativa sul perimetro nazionale di sicurezza cibernetica;
- l) violare o aggirare le prescrizioni descritte nel regolamento informatico dello Studio.

Art. 13. Principi generali di comportamento per prevenire i reati connessi alla violazione del diritto d'autore

Al fine di prevenire i reati connessi alla violazione del diritto d'autore è fatto divieto ai Destinatari di:

- a) copiare e/o installare programmi software non autorizzati dalle funzioni competenti;
- b) installare o copiare opere tutelate dal diritto d'autore su un numero di apparecchi superiore rispetto al numero di licenze acquistate;
- c) installare o copiare opere tutelate dal diritto d'autore non munite di contrassegno SIAE o con contrassegno contraffatto (ad esempio libri, riviste, cd, etc.);
- d) riprodurre (in modo permanente o temporaneo, totale o parziale), tradurre, adattare, trasformare, distribuire software di proprietà di terzi acquisiti in licenza senza preventiva autorizzazione degli stessi;

È fatto divieto ai Soggetti Sottoposti e ai Soggetti Apicali di riprodurre, nei documenti dello Studio, in qualsivoglia forma, immagini, contenuti, oggetti protetti dal diritto d'autore senza apposita autorizzazione dei legittimi proprietari.

Art. 14. Principi generali di comportamento per prevenire i reati ambientali

Al fine di prevenire i reati ambientali è fatto obbligo ai Destinatari di:

- a) mantenere idonea documentazione relativa all'attività di smaltimento dei rifiuti (dalla raccolta all'avvio verso lo smaltimento, alla eventuale tenuta dei registri cartacei ed eventuale tracciabilità SISTRI, ivi comprese le modalità di archiviazione della documentazione);
- b) attenersi alle modalità stabilite di selezione dei fornitori di servizi di trasporto e/o smaltimento dei rifiuti (iscrizione all'apposito Albo, conferimento in discariche autorizzate);
- c) accertare la presenza nei contratti con i consulenti, partners, fornitori e terze parti (anche in subappalto) dell'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto;
- d) scegliere l'appaltatore o il subappaltatore dopo averne verificate le qualifiche e dopo aver concordato con lo stesso le modalità di esecuzione dell'appalto a condizioni economiche di mercato per garantire una corretta gestione dei rifiuti;
- e) verificare l'esistenza di eventuali impianti contenenti sostanze ozono lesive, in modo da garantire che siano impiegate in applicazioni consentite dalla legislazione vigente;
- f) custodire un libretto di impianto conforme al modello previsto dalla legislazione vigente;
- g) verificare che l'impiego di idroclorofluorocarburi nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori sia per quelle applicazioni consentite dalla legislazione vigente.

Art. 15. Principi generali di comportamento per prevenire gli abusi di mercato

Ai sensi della legge e dei regolamenti della CONSOB, è illegale acquistare o vendere titoli negoziati su mercati regolamentati italiani sulla base di informazioni riservate rilevanti, nonché trasmetterle a terzi che possano utilizzarle per le medesime finalità.

Le informazioni riservate possono provenire non solo dai clienti, ma anche dai fornitori, subappaltatori, soci di joint venture, o da qualsiasi altra entità o soggetto con cui lo Studio o chiunque nello Studio è in contatto nel normale corso della propria attività. Anche se le

informazioni derivano da un soggetto che opera per un'altra organizzazione e riguardano un'entità con cui lo Studio non ha collegamenti diretti, si potrebbe trattare di informazioni riservate e dunque agire sulla loro scorta potrebbe essere non appropriato o addirittura illegale.

Le norme che governano l'insider trading si applicano ai titoli di qualsiasi società quotata.

Le norme di indipendenza limitano il possesso e le modalità di negoziazione di titoli dei clienti e di entità collegate con i clienti stessi. Le prassi professionali precludono la divulgazione di informazioni confidenziali del cliente.

In materia di insider trading si applicano le seguenti regole:

- a) le informazioni ottenute nel corso del lavoro svolto per lo Studio, che non sono divulgate al pubblico, non possono essere mai utilizzate a beneficio personale proprio o di terzi nella compravendita di titoli o ad uso personale dei soggetti con cui si condividono tali informazioni;
- b) ogni acquisto o vendita di titoli di qualsiasi società quotata (persino una società che non è Cliente) può essere interpretato come violazione alle norme di insider trading se la persona coinvolta nella transazione ha accesso ad informazioni rilevanti non pubbliche sulla società per mezzo del suo impiego o di una "soffiata" da qualcuno che ha avuto accesso a tali informazioni;
- c) se nel corso del lavoro si viene a conoscenza di attività di un Cliente o di un non Cliente, che possano influenzare il prezzo delle azioni, non si possono acquistare o vendere titoli sulla base di quanto appreso su tale attività fino a quando le informazioni non saranno divulgate pubblicamente e il mercato non avrà avuto il tempo di assimilarle e reagire.

Tali regole si applicano a tutti i Destinatari.

Nel dubbio se il comportamento possa violare le politiche dello Studio e/o le norme che regolano l'insider trading, è necessario farsi guidare dal proprio buon senso, dall'integrità e dalla discrezione e sempre consultare il partner di riferimento e/o il partner responsabile della divisione Risk Management.

In ogni caso, è fatto obbligo ai Soggetti Apicali ed ai Soggetti Sottoposti di attenersi alle specifiche procedure adottate dallo Studio.

Art. 16. Principi generali di comportamento per prevenire i reati di xenofobia e razzismo

Al fine di prevenire i reati di xenofobia e razzismo ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- a) finanziare in qualunque modo e, comunque, partecipare attivamente o sostenere eventi e/o manifestazioni e/o associazioni aventi scopi xenofobi o razzisti;
- b) utilizzare i locali dello Studio per l'organizzazione di eventi e/o manifestazioni con scopi xenofobi o razzisti. Tale previsione si applica anche ai Clienti.

Art. 17. Principi generali di comportamento per prevenire i reati di frode in competizioni sportive

Al fine di prevenire i reati di frode in competizioni sportive ai Soggetti Sottoposti e ai Soggetti Apicali è fatto espresso divieto di:

- a) offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio, nemmeno sotto forma di, a titolo meramente esemplificativo, contributi, finanziamenti, sponsorizzazioni, rimborsi spese a partecipanti a competizioni sportive organizzate dalle federazioni riconosciute dal CONI o dall'UNIRE o altri enti sportivi affinché sia raggiunto un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione;
- b) compiere atti di frode aventi il medesimo scopo della lettera precedente.

Art. 18. Principi generali di comportamento per prevenire i reati tributari ed i reati di contrabbando

In generale, è fatto espresso obbligo ai Destinatari di:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo con le Autorità fiscali e doganali, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure dello Studio in tutte le attività finalizzate alla predisposizione, sottoscrizione e trasmissione delle dichiarazioni contabili e fiscali, nonché doganali, anche avvalendosi di Soggetti Terzi di comprovata competenza e professionalità, al fine di garantire il corretto e puntuale versamento delle imposte dovute;
- b) osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste in materia fiscale e doganale;
- c) garantire la veridicità e la completezza dei dati esposti in tutte le dichiarazioni di natura contabile/fiscale e doganale;
- d) garantire la trasparenza nei rapporti con i Soggetti Terzi e Clienti nonché un periodico controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture ricevute o emesse;
- e) garantire la corretta tenuta e archiviazione delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, siano essi dello Studio o di Clienti, al fine di garantire una corretta ricostruzione dei redditi e del volume di affari;
- f) ottemperare, nel rispetto delle scadenze previste, gli adempimenti fiscali e tributari, nonché ai provvedimenti di riscossione emanati dalle Autorità competenti, anche in favore dei Clienti.

Fermo quanto precede, è assolutamente vietato ai Destinatari porre in essere i comportamenti nel seguito descritti:

- a) porre in essere operazioni soggettivamente inesistenti, ossia con fornitore inesistente o fittizio (cartiera) o privo di struttura aziendale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- b) porre in essere operazioni oggettivamente inesistenti, ossia quando l'operazione (bene o servizio acquistato) non è stata mai posta in essere nella realtà (inesistenza

- oggettiva) oppure è stata posta in essere per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura (inesistenza relativa) oppure quando è fatturata ad un prezzo maggiore rispetto a quello dei beni/servizi acquistati (sovrapprezzamento quantitativo) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- c) porre in essere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, al fine di evadere le imposte indicate;
 - d) effettuare operazioni inesistenti attraverso l'emissione di fatture o altri documenti attestanti transazioni in tutto o in parte non avvenute, così da consentire allo Studio o al Cliente di utilizzarli per indicare elementi passivi fittizi all'interno delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e, quindi, di evadere tali imposte;
 - e) fornire consulenza affinché sia posta in essere un'operazione societaria finalizzata a rendere difficoltosa la riscossione delle imposte dovute a seguito di dichiarazione o a seguito di accertamento al fine di sottrarsi in tutto o in parte ad una procedura di riscossione coattiva di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad esse relative;
 - f) indicare nella documentazione presentata, per lo Studio o in favore dei Clienti, ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori;
 - g) occultare o distruggere le scritture contabili obbligatorie o gli altri documenti fiscalmente rilevanti dello Studio o di Clienti, anche attraverso l'accesso agli strumenti di archiviazione informatica dei medesimi, con la finalità di rendere impossibile la ricostruzione del reddito imponibile all'Amministrazione finanziaria;
 - h) indicare in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto dello Studio o di Clienti elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le imposte indicate;
 - i) omettere di presentare, essendovi obbligato, la dichiarazione sul valore aggiunto dello Studio o di Clienti;
 - j) utilizzare o fornire consulenza affinché sia utilizzati in compensazione crediti non spettanti al fine di omettere il versamento dell'imposta sul valore aggiunto.

Da ultimo, è fatto espresso obbligo ai Clienti di:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo con lo Studio in tutti i casi in cui sia richiesto allo stesso di procedere alla predisposizione, sottoscrizione e trasmissione delle dichiarazioni contabili e fiscali, nonché doganali;

- b) garantire la veridicità e la completezza dei dati, delle informazioni, dei prospetti o di ogni altro documento che assuma rilevanza ai fini della consulenza o degli adempimenti fiscali o doganali richiesti allo Studio;
- c) garantire che i dati e le informazioni necessarie per la consulenza o per gli adempimenti fiscali o doganali richiesti allo Studio pervengano in tempi congrui, in modo da permettere allo Studio di ottemperare, nel rispetto delle scadenze previste, alle relative incombenze;
- d) astenersi dal richiedere allo Studio consulenza affinché siano poste in essere operazioni in violazione delle norme tributarie o doganali.

Capo III – Impegni e dichiarazioni dei Clienti e dei Soggetti Terzi

Art. 19. Impegno dei Clienti e dei Soggetti Terzi

I Clienti ed i Soggetti Terzi, consapevoli delle previsioni del Decreto e del fatto che l'attività dello Studio è improntata al pieno rispetto della normativa vigente e all'astensione da qualunque comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto, si impegnano a leggere attentamente e a rispettare il presente Codice Etico e si impegnano a fare tutto quanto in loro potere affinché nessuno dei loro soggetti apicali e/o soggetti sottoposti, per come definiti rispettivamente all'art. 5, comma primo, lett. a) e b) del Decreto, nella conclusione o esecuzione dei rapporti contrattuali con lo Studio, tenga comportamenti, ponga in essere atti e/o fatti o incorra in omissioni che possano, direttamente e/o indirettamente, integrare taluno dei reati previsti dal Decreto e dalla commissione dei quali possa sorgere la responsabilità amministrativa dello Studio e/o, in ogni caso, assuma atteggiamenti in violazione del Codice Etico o tali da indurre lo Studio a violare il Modello, il Codice di Condotta Professionale, il Codice Etico e/o il Decreto.

Fermo quanto precede, nell'ipotesi in cui il Cliente o il Soggetto Terzo sia un Professionista autonomo, lo stesso si impegna per se stesso e fa tutto quanto in suo potere affinché i suoi eventuali dipendenti e collaboratori, nella conclusione o esecuzione dei rapporti contrattuali con lo Studio, rispettino il Codice Etico e improntino il proprio comportamento a principi di trasparenza e correttezza, nonché non pongano in essere atti e/o fatti o non incorrano in omissioni che possano, direttamente e/o indirettamente, integrare taluno dei reati previsti dal Decreto e dalla commissione dei quali possa sorgere la responsabilità amministrativa dello Studio e/o, in ogni caso, non assumano atteggiamenti in violazione del Codice Etico o tali da indurre lo Studio a violare il Modello, il Codice di Condotta Professionale, il Codice Etico e/o il Decreto.

I Clienti ed i Soggetti Terzi dichiarano, inoltre, che dall'entrata in vigore del Decreto essi, nonché i loro soggetti apicali e soggetti sottoposti non sono stati coinvolti, a qualsivoglia titolo, in procedimenti penali aventi ad oggetto i reati previsti dal Decreto.

Capo IV – Disposizioni finali

Art. 20. Conseguenze in caso di violazione del Codice Etico

La violazione delle prescrizioni del Codice Etico lede, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere tra lo Studio ed i Destinatari.

In tal caso, per i Soggetti Sottoposti e per i Soggetti Apicali troverà applicazione quanto previsto dal sistema disciplinare del Modello, da intendersi qui integralmente richiamato.

I Soggetti Terzi, invece, dichiarano ed accettano espressamente che l'impegno al rispetto del Codice Etico costituisce parte integrante ed essenziale dei rapporti contrattuali e/o professionali con lo Studio e che la sua violazione può comportare, a seconda dei casi, anche la risoluzione del rapporto in essere e l'eventuale richiesta da parte dello Studio di risarcimento dei danni.

Art. 21. Controlli e segnalazioni

I Soggetti Apicali ed i Soggetti Sottoposti possono segnalare le violazioni del Codice Etico secondo le modalità previste nel Modello.

I Clienti ed i Soggetti Terzi possono segnalare le violazioni del Codice Etico inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica odv@studiopirola.com, oppure inviando una lettera indirizzata all'Organismo di Vigilanza di Pirola Pennuto Zei & Associati, presso la sede dello Studio in Via Vittor Pisani 20, Milano (MI).